

Publicato il 19/12/2019

N. 08563/2019REG.PROV.COLL.
N. 03509/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3509 del 2019, proposto da Goldblack S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 24;

contro

Questura di Macerata, in persona del Questore pro tempore e Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituiti in giudizio;

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gabriella De Berardinis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Andrea Del Vecchio in Roma, via Giulio Cesare, n. 71;

nei confronti

Comune di Civitanova Marche, in persona del Sindaco pro tempore,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore,

non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 131 del 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Consigliere Paola Alba Aurora Puliatti e uditi per le parti gli Avvocati Carlo Geronimo Cardia e Andrea del Vecchio su delega dichiarata dell'Avvocato Gabriella De Berardinis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con ricorso al TAR per le Marche, la ricorrente società ha impugnato il decreto del Questore di Macerata del 12 luglio 2018 di diniego di autorizzazione all'installazione di una videolottery nei locali di via Silvio Pellico n. 8 del Comune di Civitanova Marche, per l'esistenza di un luogo sensibile nel raggio di 500 mt (istituto di credito).

La distanza veniva misurata dalla Questura avvalendosi della Polizia locale VI settore – cfr. note del 6 e 7 giugno 2018 - secondo il criterio “del raggio in linea d’aria”, come previsto dall’art. 5, comma 2, della l.r. n. 3 del 2017, criterio che la ricorrente contesta utilizzando il diverso riferimento del “percorso pedonale più breve”, che darebbe un risultato a lei favorevole.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche il successivo provvedimento di diniego, adottato dal Questore il 20 novembre 2018, a seguito di una seconda istanza sulla scorta della misurazione favorevole effettuata dal Comune - Settore V Urbanistica- il 31.8.2018.

2. - La sentenza in epigrafe ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti affermando che il criterio più favorevole che il Comune ha dettato con la delibera di Giunta dell’agosto 2018 è arbitrario rispetto a quanto previsto dalla l.r. n. 3 del 2017.

La sentenza ha anche dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 5, comma 2, della L.R. Marche n. 3 del 2017, in considerazione del principio di prevalenza della tutela della salute e della protezione dei soggetti più deboli rispetto al diritto di iniziativa economica.

3. - Con l’appello in esame, la ricorrente denuncia l’ingiustizia ed erroneità della sentenza di cui chiede la riforma.

4.- Si è costituita in giudizio la Regione Marche, che chiede il rigetto dell’appello.

5.- All’udienza pubblica del 14 novembre 2019, a seguito di scambio di memorie e di repliche tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.- Prescindendo dalla questione di ammissibilità dell'appello per errore della notifica effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, l'appello va, comunque, rigettato nel merito.

2. - L'appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza, il travisamento dei fatti e dei motivi di diritto, l'erronea applicazione delle norme di legge e dei precedenti giurisprudenziali, la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, l'omessa pronuncia sui motivi del ricorso.

2.1. - Col primo motivo di appello, la ricorrente deduce che il TAR sarebbe incorso in errore nel non valutare la carenza di istruttoria e la carenza di motivazione di entrambi i dinieghi impugnati, la contraddittorietà dell'operato delle amministrazioni nel non prendere in considerazione la misurazione dell'effettiva distanza della sala da gioco dall'unico luogo sensibile individuato e nel non concedere la CTU.

Sostiene l'appellante che i calcoli delle distanze, sin dall'inizio della vicenda, sono stati contraddittori ed equivoci, generando una grave incertezza, come è reso evidente dal susseguirsi di pareri del Comune tra loro contrapposti, l'ultimo dei quali però favorevole alla ricorrente (nota del 3.9.2018), e dal contrasto tra le misurazioni effettuate dal Comune e quelle rilevate dalla Questura.

La nota del Comune del 3 settembre 2018, invocata dalla società ricorrente, riferisce di una "distanza reale" superiore ai 500 mt di raggio, che confermerebbe i calcoli della perizia del geometra di parte (509 mt "definita a raggio" tra i due siti e, comunque, 850 mt, se misurata col criterio del "percorso pedonale più breve").

La delibera della Giunta Comunale n. 323 del 9.8.2018, recante “indirizzo sui criteri interpretativi” del distanziometro di cui all’art. 5, comma 2, della legge regionale n. 3 del 7 febbraio 2017, detta criteri sulle modalità di calcolo del “raggio di cinquecento metri” e precisa che per raggio si intende “il segmento determinato quale distanza fra l’accesso principale sulla via pubblica relativo al centro di attività e l’accesso principale sulla via pubblica del luogo sensibile più vicino”; specifica poi i criteri di definizione di “accesso sulla via pubblica” e i “criteri per la misurazione”.

In applicazione di tali criteri, è stata resa l’ultima misurazione favorevole alla ricorrente, con nota del V settore urbanistica del 31.8.2018, che ha calcolato la distanza superiore ai 500 mt “dall’ingresso della recinzione” del locale commerciale in via Pellico n. 8.

La Questura, ingiustificatamente, col secondo provvedimento, non avrebbe tenuto conto di questa dichiarazione dirimente del Comune, conforme ai criteri dettati con la citata delibera di Giunta comunale, nonostante che, secondo le circolari del Ministero dell’Interno, il Comune rappresenti l’unica Autorità titolata ad effettuare la misurazione delle distanze.

2.2.- Il Collegio osserva che la norma di cui all’art. 5, comma 2, l.r. 3/2017 è chiara nel vietare l’autorizzazione di sale di videogiochi “nel raggio di 500 mt” da luoghi sensibili, nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

La norma regionale non attribuisce potere normativo ai Comuni in materia di distanza; i comuni possono solo introdurre altri luoghi sensibili, oltre quelli indicati al comma 2, e disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco (commi 3 e 4).

La delibera di Giunta comunale n. 323 dell'agosto 2018 ha interpretato la norma regionale, di fatto variando il criterio indicato dall'art. 5, comma 2, con l'introduzione di nozioni ulteriori oltre quella di "raggio", quale ad es. "accesso sulla via pubblica", e con l'introduzione di punti di riferimento per la misurazione della distanza ("punto centrale dell'accesso", "punto centrale dell'accesso della recinzione della corte associata all'edificio sulla via pubblica", "qualora non sia presente una corte recintata....la misurazione del raggio sarà fatta dal punto centrale dell'accesso all'edificio sottraendo la distanza fra tale punto e l'inizio della pubblica via lungo il segmento che individua il raggio", "tolleranza dell'1%"), non presenti nella norma regionale e che finiscono, in definitiva, per alterare il criterio dettato dal legislatore regionale.

Il Comune ha anche stabilito che la cartografia per misurare il raggio sia esclusivamente l'aerofotogrammetria ufficiale associata allo strumento urbanistico comunale.

Da qui, la discrasia e contraddittorietà, rilevate dalla ricorrente, tra la misurazione effettuata dall'Ufficio Urbanistica -V Settore, successivamente alla richiamata delibera di Giunta, risultante dalla nota in data 31 agosto 2018, favorevole alla ricorrente, e le misurazioni su cui si è basato il provvedimento negativo del Questore del 12 luglio 2018 impugnato (l'una, effettuata dal Comandante della Polizia locale sulla base della cartina Google Maps, in data 6 giugno 2018, e l'altra, riportata nella nota del 7 giugno 2018 del VI Settore Polizia Locale del Comune, effettuata tramite cartografia DWG, da cui risulta che l'Istituto bancario si trova "in un raggio di mt 478,40").

Tuttavia, è palese che anche la Questura si è avvalsa di una misurazione effettuata da uffici comunali (il Comando di Polizia e la Polizia municipale), confermata con due note del 6 e 7 giugno 2018, e il criterio seguito dalla Polizia locale nell'effettuare le misurazioni appare strettamente conforme alla prescrizione della norma regionale, basato sul "raggio di 500 mt", misurato su cartografie ufficiali.

2.3.- Inoltre, legittimo è anche il secondo provvedimento di diniego del Questore datato 20 novembre 2018, impugnato con motivi aggiunti.

Le prescrizioni risultanti dalla delibera di Giunta comunale n. 323 del 9.8.2018, avendo un contenuto regolamentare innovativo rispetto alla disposizione regionale, andavano disapplicate, sebbene la delibera non fosse stata impugnata.

Sicché, correttamente il Questore rilevava che la seconda istanza non contiene alcun elemento nuovo in fatto e in diritto.

2.4. - Chiarite le ragioni delle contraddittorie misurazioni, non si ritiene necessario, pertanto, il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio per la verifica della distanza.

3. - Col secondo motivo di appello, la ricorrente lamenta l'errore in cui è incorso il TAR nel non valutare l'illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione del principio di uguaglianza e per violazione del principio di legittimo affidamento.

Con un parere preventivo reso il 30 agosto 2017 per i medesimi locali, ma intestato ad altra società concorrente, il Comune attestava la legittimità dell'esercizio di una sala da giochi negli

stessi locali, non risultando esservi luoghi sensibili all'interno di un raggio di 500 mt.

Pur avendo la ricorrente chiesto un parere in data anteriore alla richiesta dell'altra concorrente, sembra sia stata data precedenza alla lavorazione della pratica dell'altra società, che il 30.8.2017 ha ottenuto il parere favorevole, a discapito della richiesta del ricorrente evasa solo il 14.9.2017.

A distanza di soli 14 gg i pareri sono discordanti: inspiegabilmente, nel parere reso alla ricorrente viene rilevato (anche se in forma dubitativa) un sito sensibile a 472,19 mt e in un successivo parere la distanza viene indicata in mt 478,40.

Il comportamento delle Amministrazioni, ad avviso della ricorrente, ha violato anche il principio del legittimo affidamento.

Dapprima, il parere positivo e le rassicurazioni ricevute dagli uffici circa la sicura risoluzione del contrasto hanno indotto la ricorrente a confidare nel positivo esito della propria istanza; solo l'11.6.2018, con la comunicazione del preavviso di diniego da parte della Questura, dopo che la ricorrente aveva già sostenuto i costi dell'avviamento e dei lavori di ristrutturazione del locale preso in affitto, il Comune ha espressamente chiarito il difetto del presupposto della distanza e la Questura ha adottato il diniego impugnato.

3.1. - Il Collegio osserva che non vi sono elementi di prova e neppure indizi sufficienti a far ritenere un comportamento non imparziale del Comune.

Sebbene non rispondano alle prerogative di una amministrazione pubblica efficiente, la lunghezza dell'istruttoria, i dubbi interpretativi e applicativi sorti e le contraddittorietà che hanno

contrassegnato il procedimento non legittimano, tuttavia, un esito diverso, favorevole alle richieste della ricorrente, alla luce degli accertamenti su cui si è fondato il provvedimento impugnato.

D'altra parte, non è configurabile un affidamento legittimo prima che si sia costituita a favore dell'interessato la posizione di vantaggio richiesta col provvedimento concessorio o autorizzatorio; solo dopo il rilascio dell'autorizzazione potrebbe, semmai, configurarsi, per effetto di una revoca o di un annullamento sopravvenuti, la violazione dell'affidamento.

I costi sostenuti dall'interessato, prima di avere certezza dell'autorizzazione, rientrano nell'alea delle scelte private, la cui antieconomicità non è imputabile all'Amministrazione.

4.- Con altro motivo, l'appellante lamenta l'errore in cui è incorso il TAR nel non valutare l'illegittimità del provvedimento per illegittimità costituzionale palese della legge regionale presupposta che, a causa del numero di luoghi sensibili e delle regole di distanza dettate, determinerebbe l'effetto espulsivo sul territorio (la percentuale di interdizione rilevata nel territorio di Macerata è pari al 98,36% e analoga risulterebbe negli altri comuni della Regione).

La norma regionale si pone, dunque, in contrasto con l'art. 41 della Costituzione, che garantisce la libertà di iniziativa economica, in quanto pone limiti irragionevoli e sproporzionati ai danni degli operatori del gioco legale, concretizza un regime sostanzialmente proibizionista e non consente di realizzare gli obiettivi di interesse pubblico che si propone, in particolare, il contenimento della ludopatia.

4.1.- Con ulteriori motivi, la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale manifesta della norma regionale anche per violazione degli artt. 32 e 47 Cost., per l'inefficacia del distanziometro a contrastare il fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo patologico e la sua idoneità ad aprire le porte all'offerta illegale, ben più dannosa; inoltre, l'effetto espulsivo contrasta col principio della tutela del risparmio, in questo caso di utenti giocatori, con i valori costituzionali dell'ordine pubblico, dell'impresa e del lavoro.

4.2. - Con altre argomentazioni, la ricorrente vorrebbe dimostrare che a causa dell'errore tecnico del distanziometro che determina l'effetto espulsivo, verrebbero violati i livelli essenziali delle prestazioni, e si determinerebbe il contrasto con le leggi di stabilità 2016 e 2018 e con l'Intesa del 2017.

Secondo la ricorrente, il quadro normativo nazionale e giurisprudenziale è volto, al contrario, a rimuovere le conseguenze pregiudizievoli delle normative territoriali che, a causa dell'errore tecnico, si rivelano nell'applicazione concreta proibizioniste.

4.3. - Sul punto, il Collegio osserva che la Corte Costituzionale ha ritenuto, in più occasioni, che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili siano dirette al perseguimento di finalità, anzitutto, di carattere "socio-sanitario" e anche di finalità attinenti al "governo del territorio", sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano.

I poteri in questione incidono, dunque, in netta prevalenza, in materie oggetto di potestà legislativa concorrente, nelle quali la Regione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Il Collegio ritiene che il Legislatore regionale, in questo caso, nell'ambito della propria competenza, abbia adottato la disciplina che individua la distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili, a tutela delle categorie più esposte, senza violare palesemente le norme costituzionali a tutela dell'iniziativa economica, e senza eccedere dai limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Dalla legislazione nazionale si ricava il principio della necessaria pianificazione della distribuzione sul territorio delle sale da gioco, allo scopo di contenere e contrastare il fenomeno della ludopatia.

L'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012, n. 189, ha previsto la progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante slot machines, ubicate in prossimità di luoghi sensibili, individuati negli istituti di istruzione primaria e secondaria, nelle strutture sanitarie e ospedaliere, nei luoghi di culto e nei centri socio-ricreativi e sportivi.

L'art. 14 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita) ha conferito al Governo la delega legislativa per il riordino in un codice delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, prevedendo, tra i criteri di delega - assieme a quello dell'adeguamento della normativa «all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile» (lettera a del comma 2) - l'altro della fissazione «di parametri di distanza dai luoghi sensibili validi per l'intero territorio nazionale», ma con espressa garanzia della

«salvaguardia delle discipline regolatorie nel frattempo emanate a livello locale», che risultassero coerenti con i principi stabiliti dal decreto delegato (lettera e del comma 2). Ciò a dimostrazione del fatto che simili discipline potevano essere medio tempore adottate anche in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012 (cfr. Corte Cost. 11.5.2017, n. 108).

La giurisprudenza della Corte Costituzionale e del giudice amministrativo ha individuato lo spazio di intervento del legislatore regionale, pur nell'assenza delle norme esecutive nazionali, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale, nella possibilità di individuare sia distanze minime da rispettare, sia ulteriori spazi collettivi, espressione di analoghe esigenze di tutela, rispetto a quelle già insite nelle strutture di aggregazione indicate dal legislatore nazionale (Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 1° agosto 2015, n. 3778; Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza 23 ottobre 2014, n. 5251; Corte Costituzionale n. 108 del 2017; 27.2.2019, n.27).

Per quanto riguarda, specificamente, i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», all'art. 1, comma 936, ha attribuito alla Conferenza unificata il compito di definirne le caratteristiche, con lo scopo di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della

pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età.

Con l'Intesa del 7 settembre 2017, la Conferenza ha rimesso alle Regioni e agli enti locali l'adozione di criteri che consentano una equilibrata pianificazione e distribuzione nel territorio, stabilendo che «le disposizioni specifiche in materia, previste in ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore, continueranno comunque ad esplicare la loro efficacia». Inoltre, le Regioni e le Province autonome, ai fini del contrasto del gioco d'azzardo patologico, potranno stabilire in futuro forme maggiori di tutela per la popolazione.

Sebbene tuttora non recepita dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dalla legge n. 208 del 2015, tale Intesa è stata espressamente richiamata dalla successiva legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che all'art. 1, comma 1049, stabilisce che le Regioni adeguino la propria legislazione a quanto sancito dalla stessa.

4.4. - Fatte tali premesse, va rilevato che il metodo del distanziometro, lungi dall'essere contrastato nella legislazione nazionale e regionale, o nella giurisprudenza, rappresenta, a tutt'oggi, uno degli strumenti cui è affidata la tutela di fasce della popolazione particolarmente esposte al rischio di dipendenza da gioco.

La distanza dai luoghi sensibili prescritta dalla Regione Marche, con l'art. 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3, non è diversa da quella individuata da altre Regioni, oscillante fra i 300

e i 500 metri, e non determina ex sé un divieto generalizzato di apertura di esercizi dedicati al gioco.

Anche sul metodo di calcolo, la regione Marche si colloca nella media delle Regioni che hanno scelto il criterio della distanza calcolata non secondo il metodo del “più breve tragitto pedonale”.

La giurisprudenza di questo Consiglio, ha ritenuto che una distanza di 500 mt risulta essere sufficientemente ragionevole, adeguata e proporzionata, rispetto ai fini di prevenzione della ludopatia e di tutela della salute dei soggetti più deboli (cfr. V Sez. n. 5237 del 2018; Sez. IV, 27/11/2018, n. 6714; Sez. III, 10 febbraio 2016, n. 579; Consiglio di Stato sez. V, 06/07/2018, n.4145).

Di fatto, il fenomeno c.d. “espulsivo” lamentato dalla ricorrente va apprezzato, semmai, con riguardo non solo alla distanza, bensì anche al numero e tipologia di luoghi sensibili individuati, tenuto conto della natura non tassativa dell’elencazione contenuta nell’art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012.

La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevoli le scelte regionali di ampliare il numero dei luoghi sensibili, includendovi persino luoghi adibiti ad “attività operative nei confronti del pubblico” che “si configurano altresì come luoghi di aggregazione, in cui possono transitare soggetti in difficoltà” (ha ritenuto ad es. legittima l’inclusione delle caserme, cfr. sentenza n. 27/2019).

La Corte ha enunciato il principio secondo cui rientrano nella discrezionalità del legislatore, nei limiti della non irragionevolezza, le scelte dei luoghi la cui vicinanza potrebbe mettere a rischio soggetti più fragili e tali valutazioni ben

potrebbero, ad esempio, essere legate alla specifica conformazione territoriale.

La Corte ha osservato anche come le scelte regionali sul punto sono state assai diversificate e solo per alcuni luoghi si riscontra un costante inserimento nell'elenco, mentre non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole Regioni (si pensi oltre alle caserme, alle stazioni bus o ferroviarie – Corte Cost. n. 27 del 2019).

D'altra parte, la Corte Costituzionale, nei suoi numerosi interventi in materia, ha ritenuto che la tutela della salute dei soggetti più deboli è sussumibile tra gli obiettivi che, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, possono giustificare limitazioni all'iniziativa economica privata, tenuto conto della non assoluta preminenza del principio di libertà dell'attività economica privata nella nostra Costituzione.

Anche a livello comunitario, le esigenze di tutela della salute vengono ritenute del tutto prevalenti rispetto a quelle economiche (cfr. Corte di Giustizia Europea, sentenza del 22 ottobre 2014, C-344/13 e C367/13).

Quanto alla censura secondo cui la norma della Regione Marche si porrebbe in contrasto con lo stesso art. 32 della Costituzione, in quanto non rappresenterebbe una misura di contrasto della ludopatia, ma precludendo in radice l'esercizio del gioco lecito nella regione, non solo non contrasterebbe efficacemente la ludopatia, ma impedirebbe di indirizzare la "domanda di gioco" verso la legalità e, quindi, di contrastare la diffusione del gioco illegale, attorno al quale proliferano ulteriori fenomeni criminosi,

si osserva che il problema sollevato attiene a scelte di politica legislativa.

L'attuale indirizzo legislativo è nel senso di ritenere misura idonea e necessaria ad arginare il fenomeno della dipendenza da gioco l'individuazione di limiti al suo esercizio, attraverso l'individuazione di una distanza da luoghi di prolungata permanenza o anche di transito di soggetti "a rischio", e attraverso l'imposizione di orari di apertura al pubblico, oltre che attraverso l'ampia serie di luoghi e fasce di popolazione da proteggere.

Allo stato attuale delle conoscenze, non sembra irragionevole né sproporzionato imporre limitazioni ad attività economiche riconosciute scientificamente pericolose alla salute, proprio perché non si tratta di introduzione di una sorta di "proibizionismo", che potrebbe sortire effetti contrari sul piano stesso della tutela della salute, né di divieto generalizzato, ma di regolamentazione in corrispondenza di luoghi particolari.

Peraltro, nella Regione Marche non sembrano essere stati individuati i luoghi sensibili in maniera particolarmente generalizzata, rispetto ad altre Regioni e Province Autonome, dove finanche i centri storici o pedonali sono stati sottratti alla localizzazione di sale da gioco (come nei casi richiamati dallo stesso appellante oggetto delle sentenze del TAR Bolzano); sicché non può sostenersi che lo spazio per l'autorizzazione di sale gioco sia particolarmente ridotto nella Regione per il fatto che sia stata adottata la distanza minima di 500 mt.

Altra questione, anch'essa di politica legislativa, è quella concernente il contrasto al gioco illegale e ai fenomeni di criminalità che proliferano attorno ad essa: l'inadeguatezza di

questa non può costituire argomento valido per sostenere la non appropriatezza delle limitazioni introdotte al gioco lecito a tutela della salute, attraverso il c.d. distanziometro.

La perizia di parte, peraltro, svolge un'analisi distorta, perché prende in considerazione tutte le attività di gioco lecito e non si riferisce solo alla installazione di apparecchi e congegni.

Per tutte tali ragioni, non si ritiene necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare in concreto l'effetto espulsivo del gioco legale nella Regione Marche.

Infine, si rileva che analoga questione di costituzionalità, per contrasto con gli artt. 41 e 32 della Costituzione, dell'art.1, comma 197 ss., della l. r. Regione Campania n. 16 del 2014 è stata ritenuta infondata dalla V sezione di questo Consiglio di Stato (sentenza del 6/07/2018, n.4145).

5.- In conclusione, l'appello va rigettato.

6.- Le spese di giudizio si possono compensare tra le parti, tenuto conto della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta, e per l'effetto dichiara legittimi i provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e i motivi aggiunti di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Franco Frattini, Presidente

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore

Giovanni Pescatore, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

L'ESTENSORE

Paola Alba Aurora Puliatti

IL PRESIDENTE

Franco Frattini

IL SEGRETARIO